

JUS CIVILE



Corte giustizia UE, grande sezione, 21 dicembre 2016, n. 154

L'art. 6 § 1 direttiva 93/13/Cee, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che osta ad una giurisprudenza nazionale che limiti nel tempo gli effetti restitutori legati alla dichiarazione giudiziale del carattere abusivo, ai sensi dell'art. 3 § 1, di una clausola contenuta in un contratto stipulato fra un consumatore e un professionista, alle sole somme indebitamente versate in applicazione di una siffatta clausola successivamente alla pronuncia della decisione che ha accertato giudizialmente tale carattere abusivo. Le contestate clausole prevedevano che, anche se il tasso d'interesse fosse divenuto inferiore ad una certa soglia ("tasso minimo") definita dal contratto, il consumatore avrebbe dovuto continuare a pagare interessi quantomeno equivalenti a tale soglia senza poter beneficiare di un tasso inferiore. La S.C. spagnola nel 2013 le ha qualificate come abusive dato che il consumatore non era stato adeguatamente informato sulle loro conseguenze e lo Stato ha, però, deciso che la loro nullità valesse pro futuro, *id est* dalla data di tale decisione. La CGUE ribadisce di essere l'unica a poter porre limiti all'esegesi di una norma comunitaria, vista l'esigenza fondamentale dell'applicazione uniforme e generale del diritto dell'UE e che le condizioni stabilite dalle leggi interne degli Stati membri non possono in alcun modo pregiudicare la tutela dei consumatori come nella fattispecie (EU:C:2009:615, 2015:21 e 2016:514 e 835 nella rassegna del 2/12/16). Su questo stesso tema l'odierna EU:C:2016:987,C-119/15 ha stabilito che la nullità di una clausola abusiva vale *erga omnes*, sì che è considerato illecito il comportamento del professionista che inserisce in un contratto una clausola dichiarata vessatoria da una sentenza relativa ad un giudizio di cui non era stato parte, purché la legge interna gli fornisca mezzi per impugnare detta pronuncia e l'ammenda inflittagli per questa deroga.